

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Rimessione del processo

La decisione

Responsabilità dei magistrati – Azione di risarcimento – Causa sufficiente di ricusazione o rimessione – Esclusione (C.p.p. artt. 34, 36, 37, 45; L. 13 aprile 1988, n. 117, artt. 2, 4; L. 27 febbraio 2015, n. 18, artt. 2, 3, 4)

L'azione di risarcimento dei danni intentata da chi si ritiene danneggiato da un giudice non costituisce di per sé ragione idonea e sufficiente a imporre la sostituzione del singolo magistrato. Tantomeno la proposizione di molteplici azioni risarcitorie nei confronti di più giudici dello stesso ufficio, pur dopo le modifiche introdotte dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18, rappresenta grave situazione locale idonea a imporre la rimessione del processo.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 23 aprile 2015 (c.c. 18 marzo 2015) – AGRÒ, *Presidente* – CITTERIO, *Relatore* – IACOVIELLO, *P.G.* (conf.) – Longo, *ricorrente*.

Il commento

Nuova responsabilità civile dei magistrati e rimessione del processo

1. La sentenza in rassegna rappresenta la prima pronuncia di legittimità in materia di responsabilità civile dei magistrati all'indomani delle modifiche apportate al riguardo dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18, e si segnala poiché fornisce numerosi spunti di riflessione circa l'effettiva portata applicativa della novellata disciplina che da tempo, e ancor più recentemente, suscita accese discussioni.

La vicenda che ha dato origine alla decisione in commento trae le mosse dalla richiesta di rimessione ex art. 45 c.p.p. proposta dall'imputato nell'ambito di un processo incardinato presso il Tribunale di Pordenone e per mezzo della quale il prevenuto ne chiedeva il trasferimento della sede processuale riconducendo le proprie ragioni nell'incompatibilità ambientale della sede giudiziaria di Pordenone in forza dell'esperimento, da parte dello stesso, di un'azione risarcitoria nei confronti di tre dei magistrati in servizio presso quel Tribunale, tra cui figurava anche il Giudice assegnatario del procedimento penale¹.

¹ E nei cui confronti, merita rilevarlo, l'imputato aveva presentato dichiarazione di ricusazione, argo-

In particolare, la pretesa risarcitoria – a detta del richiedente – trovava il proprio fondamento nei danni giudiziari dallo stesso subiti per l'effetto dell'ordinanza confermativa del sequestro del proprio studio professionale, emessa dai sopra citati giudici in funzione di Tribunale del Riesame, la quale era stata successivamente annullata dalla Suprema Corte poiché deliberata sulla base di un'errata lettura del verbale di perquisizione.

A parere dell'imputato, dunque, la pendenza dell'azione risarcitoria nei confronti dei tre magistrati costituenti l'intero organico della sezione penale del Tribunale aveva determinato un conflitto di interessi idoneo a fondare il legittimo sospetto di incompatibilità ambientale di cui all'art. 45 del codice di rito per difetto dei requisiti di imparzialità e terzietà del soggetto giudicante, divenuto, per l'effetto, debitore dell'imputato.

Più nello specifico, quest'ultimo riconduceva la legittimità della propria istanza di rimessione all'asserita possibilità che il giudice titolare (o qualsiasi altro cui fosse stata assegnata la causa) sarebbe stato tentato dal decidere il processo penale pendente in modo tale da minimizzare le proprie responsabilità civile e morali nei confronti dell'imputato medesimo.

La Corte di cassazione con la sentenza in commento respingeva la richiesta del ricorrente, evidenziando come le deduzioni dall'imputato fossero viziate dall'errata commistione di due istituti tra loro differenti, cioè quello del legittimo sospetto, riconducibile ad una situazione locale di natura e gravità tale da rendere inevitabile la negativa incidenza sul sereno e corretto svolgimento del processo e quello della ricusazione di cui all'art. 37 c.p.p. in ragione dell'essere il giudice debitore della parte o dell'esservi inimicizia grave tra quest'ultimo e il primo.

Nel vagliare le richieste prospettate dal ricorrente, i giudici di legittimità rilevavano come l'imputato avesse erroneamente ricondotto la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 c.p.p. a un'asserita diffusa incompatibilità personale dei vari magistrati dell'ufficio giudicante dinanzi al quale era in trattazione il procedimento a suo carico; incompatibilità che, attenendo appunto alla sfera dei rapporti personali tra parte e giudici, sarebbe potuta essere astrattamente ricompresa tra le ipotesi legittimanti il ricorso all'istituto della ricusazione.

Nell'affermare tale principio di diritto, la Corte di cassazione precisava tuttavia come, nel contesto *de quo*, anche l'eventuale proposizione di singole richieste di ricusazione nei confronti dei singoli giudici sarebbe stata infondata in diritto poiché non riconducibile ad alcuna delle cause di astensione di cui

mentata con la precedente partecipazione del medesimo magistrato a due collegi del Tribunale del riesame in sede di cautela reale, dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione per assenza dell'incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p.

all'art. 36 c.p.p.

Ed infatti, il mero esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dei magistrati del Tribunale di Pordenone non poteva essere di per sé idoneo a determinare l'automatico riconoscimento in capo agli stessi della qualifica di debitore, non solo perché la stessa sarebbe potuta essere assunta dai giudici solo a fronte dell'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria, ma soprattutto perché l'imputato –fatte salve le ipotesi di condotte penalmente rilevanti– nel caso di specie, avrebbe dovuto esperire l'azione esclusivamente nei confronti dello Stato.

La conclusione cui perveniva la Corte di cassazione nella sentenza in esame, consisteva dunque nell'inidoneità della proposizione di più azioni di risarcimento, intentate dall'imputato a fronte degli asseriti danni subiti dalle condotte del collegio giudicante, a rappresentare ragione sufficiente per la configurazione della grave situazione locale lamentata dall'imputato e dunque costituire causa di remissione del processo.

2. La decisione in commento si inserisce in quel percorso giurisprudenziale la cui tappa più significativa è rappresentata dall'ordinanza a Sezioni unite del 2003, richiamata in effetti dai giudici di legittimità nel caso che ci occupa e confermata anche dalle più recenti pronunce².

In tema di remissione per legittimo sospetto³, la Corte ha infatti precisato come la *translatio iudicii* debba essere necessariamente subordinata alla sua de-

² Cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 28 aprile 2015, Alongi, n. 18647, in *Dir. e giust.*, 2015, 12; Id., Sez. VI, 18 aprile 2014, De Donno ed altri, n. 25809, *ivi*, 2014, 126; Id., Sez. VI, 6 maggio 2013, Berlusconi, n. 22113, in *Cass. pen.*, 2014, 1759; Id., Sez. I, 12 ottobre 2011, Misseri, n. 41715, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2012, 309.

³ Il requisito del legittimo sospetto, prima delle modifiche introdotte all'art. 45 c.p.p. dalla l. 7 novembre 2002, n. 248, ha sollevato accese critiche in relazione alla sua formulazione, definita eccessivamente vaga, generica e non rispondente alle esigenze di tassatività imposte dalla riserva di legge contenuta nell'art. 25, co. 1, Cost. e dunque tale da rendere incontrollabile e arbitrario l'accertamento dei presupposti della remissione (CONSO, *Un istituto in crisi: la remissione per ordine pubblico o per legittimo sospetto*, in *Riv. dir. proc.*, 1967, 101).

Si sviluppò, infatti, un orientamento giurisprudenziale che tendeva a ritenere sussistente l'ipotesi del legittimo sospetto anche quando potesse profilarsi unicamente un pericolo o un dubbio alla serenità del giudice, magari soltanto nella forma di meri condizionamenti di tipo psicologico (cfr. Cass., Sez. I, 9 ottobre 1961, Durando, in *Cass. pen.*, 1962, 45; Id., Sez. I, 7 luglio 1961, Vasques, *ivi*, 1962, 44).

Per una più approfondita disamina sull'istituto della remissione, si veda FIORIO, *La remissione del processo*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da SPANGHER, I, *Atti e soggetti*, a cura di Dean, Torino, 2009, 333 e ss.; DIDI, voce *La remissione del processo*, in *Dig. Pen.*, XII, Torino, 1997, 306; FRIGO, *Remissione in linea con i valori costituzionali*, in *Guida dir.*, 2003, 517; FERRUA, *La remissione del processo per legittimo sospetto è legge*, in *Dir. e giust.*, 2002, 40, 9; GREVI, *La remissione per ragioni troppo vaghe non assicura la precostituzione del giudice*, in *Guida dir.*, 2002, 32, 15; GIULIANI, *Remissione del processo e valori costituzionali*, Torino, 2002, 27 e ss.

rivazione, come effetto, da gravi situazioni locali idonee a pregiudicare oggettivamente e concretamente l'imparzialità del giudice, circostanza quest'ultima che esclude la possibilità di uno spostamento della competenza per territorio affidato alla mera discrezionalità della Corte.

Dato il carattere di eccezionalità dell'istituto, che costituisce deroga al principio costituzionale del giudice precostituito per legge⁴, è necessaria dunque un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano⁵, con l'inevitabile conseguenza che per «gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo» non possa che intendersi una situazione territoriale empiricamente verificabile, estranea alla dialettica processuale e riguardante il contesto sociale in cui il processo si svolge e che per la sua caratteristica, oggettivamente apprezzabile, sia sintomatica della non imparzialità del giudice⁶.

In altre parole, a parere della Suprema Corte, è il territorio nel quale si radica quel determinato processo che deve essere investito da una situazione di tale gravità e abnormità da coinvolgere l'intero ufficio giudiziario (non il singolo magistrato) e rendere il processo incompatibile con la permanenza in quel luogo⁷, di talché gli eventuali comportamenti e provvedimenti giudiziari, sintomatici di un'assenza di imparzialità dell'intero ufficio giudicante, potranno assumere rilevanza solo una volta autonomamente verificata la presenza della grave situazione locale e accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra questa e i provvedimenti medesimi.

Fatte tali doverose premesse, la Corte precisa inoltre che il ricorso all'istituto della rimessione è legittimato non dall'esclusiva sussistenza di una grave (e attuale) situazione locale, bensì da «l'impossibilità di esperire alcun rimedio idoneo a rimuovere le condizioni di fatto che costituiscono fonte di turbativa

⁴ In ordine alla corretta interpretazione dell'istituto per escluderne la sua incostituzionalità si veda anche Corte cost., n. 168 del 2006, in *Giur. cost.*, 2006, 1489.

⁵ Se, dunque, il rispetto dell'art. 25, co. 1, Cost., nei suoi due aspetti -formale, in quanto pone una riserva di legge, e sostanziale in quanto esige la precostituzione del giudice- è finalizzato a garantire al cittadino la conoscenza certa dell'organo che deve giudicarlo, è evidente come una disciplina della rimessione non ancorata a presupposti oggettivi e ben definiti si porrebbe in contrasto con il suddetto principio, con la conseguente possibile distrazione del processo dalla sede territorialmente competente, secondo le ordinarie regole, nonché la possibile apertura di ampi spazi nella scelta del giudice, con influenze sullo svolgimento del giudizio per alterarne l'esito (in questi termini, MARZADURI, *L'ampliamento dei casi di rimessione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 161 e ss.).

⁶ In senso conforme Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2004, Cito e altro, in *Riv. pen.*, 2006, 99; Id., Sez. V, 27 aprile 2011, Lavarra, in *Cass. pen.*, 2012, 2217; Id., Sez. IV, 28 settembre 2006, Alvaro ed altri, *ivi*, 2007, 4248.

⁷ Pertanto - come affermato nella citata sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite - la situazione locale altro non indica se non il contesto ambientale extragiudiziario. La causa pregiudicante nasce e si cristallizza all'esterno del processo e solo successivamente riverbera i suoi effetti all'interno della peculiare vicenda giudiziaria, sicché non è la vicenda giudiziaria a contagiare, proiettandosi all'esterno, il contesto ambientale generale, ma è esattamente l'opposto.

per il corretto esercizio della giurisdizione, tanto con provvedimenti degli organi amministrativi dello Stato, quanto con i rimedi apprestati dall'ordinamento processuale»⁸.

Nella sentenza in rassegna, la Suprema Corte, scrutinando le emergenze fattuali della vicenda sottoposta al proprio vaglio, giunge ad una soluzione coerente con le conclusioni delle Sezioni unite, affermando che i sospetti o i timori di condizionamento psicologico del giudice devono avere un solido ed obiettivo supporto e tradursi in un effettivo fattore inquinante della regolarità del giudizio, non potendo le situazioni paventate e addotte a sostegno della rimessione costituire la proiezione di preoccupazioni e timori che attengono a vicende di natura prettamente personale⁹.

Quest'ultime, infatti, sarebbero semmai idonee a fondare gli estremi per la presentazione di una dichiarazione di ricusazione – proponibile, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 37 c.p.p. in relazione all'art. 36, co. 1, lett. a) e d) del medesimo codice di rito¹⁰ – in forza della quale, diversamente da quanto previsto in tema di rimessione, la parte potrebbe agire al fine di ottenere l'estromissione dal processo del giudice inteso come determinata persona fisica e non quale organo¹¹.

Analoga considerazione varrebbe in caso di potenziale ricusabilità, in relazione ad uno specifico procedimento, di tutti i singoli magistrati di un medesimo ufficio giudiziario, non valendo la richiesta di rimessione, per l'eccezionalità

⁸ GIULIANI, voce *Rimessione del processo*, in *Dig. Pen.*, XII, Torino, 1997, 310. In giurisprudenza si veda, *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 19 giugno 1995, Gatta, in *Giust. pen.*, 1996, 385.

⁹ Convalidando in tal modo l'approccio interpretativo fatto proprio da un certo indirizzo giurisprudenziale tra cui Cass., Sez. IV, 20 marzo 2007, Condello e altri, in *Mass. Uff.*, n. 237004; Id., Sez. I, 21 aprile 1995, Pahor, in *Giur. it.*, 1995, 295; Id., Sez. I, 23 gennaio 1995, Di Rosa, in *Cass. pen.*, 1996, 1927, secondo cui i presupposti della rimessione non sussistono neppure con riguardo alle tensioni esistenti tra il giudice e le parti, anche quando la parte abbia proposto generalizzate denunce nei confronti del locale corpo giudiziario.

¹⁰ Per un approfondimento in merito alla portata interpretativa delle cause di ricusazione rilevanti nel caso di specie si rimanda a FORTUNA, *Astensione e Ricusazione del giudice*, in *Trattato di procedura penale*, cit., 280 e ss., secondo cui la posizione debitoria deve essere intesa in termini concreti e attuali, non anche potenziali, mentre il concetto di inimicizia grave deve concretizzarsi in un sentimento di avversione e ostilità nutrito dal giudice verso la parte, o più spesso connotato da reciprocità, tale da intaccare la serenità del giudizio.

Sul punto, si veda anche Cass., Sez. II, 10 gennaio 2007, Querci, in *Mass. Uff.*, n. 236253; Id., Sez. III, 1 dicembre 2010, De Gasperi, in *Foro it.*, 2011, 216.

¹¹ PICA, voce *Ricusazione e astensione del giudice*, in *Dig. Pen.*, XII, Torino, 1997, 227. Al riguardo si veda anche DIDI, *La rimessione del processo penale*, Milano, 2000, 172 e ss.: sebbene entrambi gli istituti appartengano alla categoria dei provvedimenti di cosiddetta bonifica processuale diretti a correggere o a eliminare situazioni processuali patologiche per riportare il processo alla sua normale fisiologia, l'aspetto che consente di differenziarli è dato dal fatto che, mentre le cause di rimessione ineriscono al territorio nel quale si celebra il processo e influiscono dall'esterno sull'idoneità concreta dell'intero organo, le cause di ricusazione riguardano il giudice in quanto tale.

della sua natura, quale «cumulo generale e generico di ricusazioni individuali dei componenti del suddetto ufficio».

In tal caso, infatti, la parte sarebbe comunque tenuta ad allegare, in relazione ad ogni singolo giudice, specifiche cause di ricusazione che qualora accolte comporterebbero il trasferimento della sede processuale ai sensi dell'art. 43, co. 2, c.p.p. e non dell'art. 45.

3. La portata innovatrice della sentenza in commento attiene all'interpretazione della dichiarazione di cui all'art. 37 c.p.p. in relazione alle cause di ricusazione per grave inimicizia e sussistenza di un rapporto obbligatorio tra parte e giudice, con particolare riferimento alla proposizione di una domanda risarcitoria ex legge n. 117 del 1988¹².

Sul punto, i giudici di Piazza Cavour, nel ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è considerata causa di ricusazione la sola inimicizia che trae origine da rapporti interpersonali di carattere privato -non assumendo rilievo i sentimenti di ostilità e di animosità sorti nel corso del procedimento a cagione dell'asserita violazione di regole attinenti alla conduzione di esso o di provvedimenti emessi dal giudice¹³ - escludono la riconducibilità sotto tale definizione dell'esercizio di un'azione risarcitoria.

Tale strumento, infatti, costituisce "fatto" riferibile solo alla parte e non al magistrato: non può pertanto ammettersi che sia rimessa alla discrezionale iniziativa della parte la scelta del soggetto che debba giudicarlo¹⁴.

La proposizione di una domanda risarcitoria, d'altronde, non comportando l'automatico riconoscimento della fondatezza della pretesa, non è di per sé idonea ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 36, co. 1, lett. a), c.p.p.

Secondo la Suprema Corte, infatti, se da un canto l'assunzione della posizione debitoria si verifica nel momento in cui vengono accertati l'esistenza di un debito e, dunque, la fondatezza della pretesa risarcitoria¹⁵, dall'altro, la propo-

¹² In termini analoghi, SPANGHER, *Azione di responsabilità del magistrato e rimessione dei procedimenti*, in *Giur. it.*, 2015, 992 e ss., il quale, nel commentare la sentenza in esame, precisa che il dato di interesse della decisione è rappresentato dalla valutazione delle implicazioni che potrebbero derivare dall'avere l'imputato avviato l'azione di risarcimento per l'esercizio (colpevole) di funzioni giudiziarie, e rileva come la sentenza medesima sembri costituire un monito della Cassazione contro future iniziative, indotte dalla nuova legge sull'azione di responsabilità.

¹³ Cfr. Cass., Sez. V, 16 dicembre 2004, Q., in *Mass. Uff.*, n. 231399; Id., Sez. V, 17 ottobre 2002, Gangemi, in *Guida dir.*, 2003, 6, 78.

¹⁴ Sul punto si veda Cass., Sez. VI, 22 settembre 2011, Braccini e altri, in *Cass. pen.*, 2012, 2647; Id., Sez. VI, 17 dicembre 2002, Giovannelli, in *Giust. pen.*, 2003, 533.

¹⁵ Cfr. Cass., Sez. VI, 14 dicembre 2005, Sorrentino, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, 240, secondo cui «non può essere ricusato il giudice che sia stato citato in giudizio per responsabilità extracontrattuale dal difensore dell'imputato, in quanto il semplice atto di citazione per una causa di risarcimento danni non è idoneo a qualificare il giudice come debitore del difensore e ad integrare così gli estremi della causa di

sizione, ai sensi della legge n. 117 del 1988, di una domanda risarcitoria in relazione alle condotte professionali di un magistrato non potrà mai condurre alla qualificazione di quest'ultimo come (anche solo potenziale) debitore della parte.

Ciò per l'assorbente ragione che la domanda, anche dopo le modifiche apportate alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati dalla legge n. 18 del 2015, può essere proposta esclusivamente nei confronti dello Stato.

A mente dell'art. 4 della sopra citata Legge, infatti, l'azione è proposta davanti al Tribunale distrettuale, individuato ai sensi degli artt. 11 c.p.p. e 1 disp. att. c.p.p. (nel nuovo termine di tre anni) nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ricopre il ruolo di convenuto in giudizio con la sola eccezione del caso in cui il danno costituisca reato¹⁶.

Neppur l'eventualità di una successiva rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato in caso di condanna dell'Amministrazione muterebbe la conclusione cui perviene la Corte, poiché i presupposti e i contenuti dell'azione di rivalsa presentano peculiarità parzialmente differenti da quelle dell'azione diretta della parte privata nei confronti dello Stato.

4. L'affermazione del principio di diritto secondo cui l'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie esercitata ai sensi della "legge Vassalli", anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 18 del 2015¹⁷, non costituisce di per sé ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato, assume oggi maggior rilievo proprio a fronte del recente intervento legislativo e, in particolare, dell'abrogazione dell'art. 5 del testo di legge.

L'abolizione del c.d. filtro giudiziale, finalizzato a valutare l'ammissibilità della domanda risarcitoria, ha infatti ingenerato tra i più il timore di un "corto circuito" del sistema, innescato dal ricorso ad azioni risarcitorie strumentali o

ricusazione prevista dall'art. 37 in relazione all'art. 36, comma 1, lett. a), dal momento che fin tanto che non sia stata accertata la responsabilità aquiliana del convenuto non è configurabile tra le parti un rapporto obbligatorio».

¹⁶ Per una diffusa trattazione sul punto si rimanda a BERETTA, *La nuova responsabilità civile dei magistrati*, in *Iustitia*, 2015, 153.

¹⁷ Il riferimento è alla l. 27 febbraio 2015 n. 18, in vigore dal 19 marzo, e adottata al fine di «rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea» (art. 1).

Per espressa previsione normativa, l'intento del Legislatore è stato dunque quello di rimediare alla scarsa applicazione pratica che finora ha avuto la norma e di garantire maggiore effettività alla tutela degli interessi dei privati cittadini, in conformità al dettato dell'art. 28 Cost., e al tenore delle pronunce di condanna della Corte di Giustizia, con le quali hanno avuto esito due procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione Europea avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

intimidatorie, astrattamente idonee a creare i presupposti tipici della ricusazione ed evidentemente volte all'elusione del principio costituzionale del giudice precostituito per legge¹⁸.

Alla parte sarebbe, cioè, riconosciuta la possibilità di sovvertire, a proprio piacimento, l'ordine della competenza, sottraendosi plurime volte alla giurisdizione finché non si trovi al cospetto del "giudice giusto", inteso come giudice "adatto alle proprie esigenze"¹⁹.

Analoghe preoccupazioni sono state rilevate anche dal Consiglio Supremo della Magistratura che esprimendosi con parere del 29 ottobre 2014 sul disegno di legge di iniziativa governativa in tema di responsabilità civile dei magistrati, aveva segnalato come tale intervento abrogativo avrebbe costituito «ragione di gravissima turbativa, inevitabilmente incidente sulla stessa autonomia della giurisdizione, dal momento che la pendenza di un cospicuo contenzioso, pur formalmente esaurendosi nei confronti dello Stato, avrebbe determinato comunque la messa in discussione di provvedimenti giurisdizionali da parte dei loro destinatari, del tutto al di fuori della logica delle impugnazioni». Le medesime considerazioni sono state poi poste a fondamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona in data 12 maggio 2015 che ha investito la Consulta della questione relativa alla legittimità costituzionale della disciplina in tema di responsabilità civile dei magistrati, e in particolare in relazione all'art. 3, co. 2, legge n. 18 del 2015 (che ha, per l'appunto, abrogato il cd. filtro giudiziale) per contrasto con gli artt. 3, 25 co. 1, 101, co. 2, 111, co. 2, Cost.

5. Sulla scorta di quanto finora esposto, sembra quindi potersi sostenere che la sentenza in rassegna ridimensioni parzialmente i timori palesati da parte della magistratura (e che trovano peraltro espressione nella sopra citata ordinanza di rimessione), fornendo il criterio interpretativo della Legge Vassalli alla luce delle recenti modifiche normative.

Ed infatti, il mantenimento, ad opera della norma sopra richiamata, del principio di responsabilità indiretta dello Stato e la precisazione della Corte me-

¹⁸ Tale strumento valutativo, merita precisarlo, ha rappresentato negli anni l'elemento che più di ogni altro ha comportato la scarsa applicazione pratica della legge Vassalli, riducendo al minimo le possibilità per i cittadini di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento dei magistrati. Sul punto, si veda LA GRECA, *La responsabilità civile dei magistrati. Prime riflessioni a margine della recente riforma*, in *questa Rivista* online, 8.

Per completezza espositiva, si precisa che l'eliminazione del filtro giudiziale non implica l'omissione di una verifica, nell'ambito del giudizio di merito, delle condizioni di decadenza e inammissibilità della domanda che, anche a fronte delle modifiche normative, rimangono immutate.

¹⁹ In questi termini, ROMBOLI, *Il giudice naturale*, Milano, 1986, 317.

desima circa l'impossibilità di indicare il magistrato quale debitore della parte, sembrano poter garantire il rispetto dell'indipendenza della magistratura ed escludere la possibilità di strumentalizzazioni della legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

GIULIA CAGNAZZO